

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica degli articoli 20 e 21 della legge della scuola (assegni e prestiti di studio più mirati e adeguati alla situazione dei richiedenti)

del 22 febbraio 2010

1. È dal 2000 che si attende la concretizzazione del sistema che calcola gli assegni di studio sulla base del reddito disponibile dei richiedenti, cosa che avverrà nel 2011 per i sussidi di cassa malati. Si tratta come noto di un sistema più mirato rispetto alla situazione finanziaria delle persone. Con la presente iniziativa chiediamo pertanto, all'art. 21 della legge della scuola, l'introduzione di tale sistema a partire dall'anno scolastico successivo all'approvazione della modifica di legge.
2. Il secondo punto della presente iniziativa, tramite la modifica dell'art. 20 della legge della scuola, chiede di rivedere il limite d'età rigido (40 anni) per l'accesso agli assegni di studio, che è stato introdotto tramite il Regolamento delle borse di studio dal Governo a partire dal 1.9.2004 (e che dal 29.5.2009 il Consiglio di Stato ha peraltro temporaneamente sospeso, come misura anticrisi valida per il periodo 2009-2011, per le persone di meno di 50 anni, che intendono affrontare una formazione di base o una riqualificazione professionale, se esse possono dimostrare di non aver potuto intraprendere la formazione per ragioni famigliari o per motivi giustificati).
3. La modifica proposta dell'art. 20 della legge della scuola chiede che i limiti d'età per l'accesso alle borse di studio vengano stabiliti (come suggerisce d'altronde il Tribunale federale in due sentenze su casi ticinesi) unicamente a dipendenza della durata della formazione per la quale il richiedente domanda l'assegno di studio e a dipendenza del periodo di probabile utilizzazione della formazione conseguita dal richiedente. Adottando il principio proposto dall'iniziativa, si garantiscono maggiore flessibilità ed equità da parte del Consiglio di Stato nel fissare i limiti d'età per l'accesso agli assegni di studio, bandendo limiti d'età rigidi e uniformi, che sono penalizzanti per chi vuole formarsi e riqualificarsi oltre i 40 anni, in particolare per chi ha oneri famigliari.

#### **Nuovo testo in neretto**

##### Art. 20 - Beneficiari

<sup>1</sup>Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni. [14]

<sup>2</sup>Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

<sup>3</sup>I cittadini dell'UE o dei paesi dell'AELS, nonché i beneficiari del diritto d'asilo o gli apolidi residenti in Ticino e da esso riconosciuti, vengono considerati al pari dei beneficiari svizzeri. [15]

<sup>4</sup>**I limiti d'età massima fissati dal Consiglio di Stato per l'ottenimento di assegni di studio tengono conto della durata della formazione e del prevedibile periodo in cui il richiedente potrà utilizzarla sul mercato del lavoro.**

## Art. 21 - Concessione e ammontare dell'assegno o del prestito di studio

<sup>1</sup>Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.

<sup>2</sup>**Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia, conformemente ai parametri stabiliti dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.**

<sup>3</sup>In casi particolari può essere considerata la sola situazione economica del richiedente.

<sup>4</sup>A studi ultimati il prestito di studio può essere trasformato in assegno a dipendenza della situazione socio-economica del beneficiario e della possibilità pratica del rimborso.

## Art. 101 - Disposizioni d'applicazione

**Trascorsi i termini di referendum, le modifiche degli art. 20 e 21 entrano in vigore a partire dall'anno scolastico successivo all'approvazione.**

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Bertoli - Cavalli - Corti - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli -

Lepori - Malacrida - Pestoni